

<p style="text-align:center">REGOLAMENTO ARBITRATI <i>Federazione Italiana Nuoto</i> <i>(modificato con delibera n. 204 del C.F. 30/11/01)</i></p>

REGOLAMENTO ARBITRATI FEDERALI

Art. 1 - OGGETTO DEGLI ARBITRATI

La risoluzione di ogni controversia insorta tra soggetti della F.I.N. comunque attinente ad attività di ordine sportivo che non rientri nella competenza di altri organi federali di giustizia è devoluta, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Federale, ad un Collegio Arbitrale.

Art. 2 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO

La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria Federale istanza contenente a pena di inammissibilità:

- nome, cognome e residenza dell'istante nonché della parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale;
- esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
- indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti prodotti;
- richieste conclusive da sottoporre all'esame del Collegio arbitrale;
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi in calce all'istanza separata;
- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
- documento comprovante il versamento della tassa di attivazione per le spese di segreteria il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale;
- eventuale nomina del difensore di parte.

Copia della predetta istanza è spedita dalla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r, alla parte contro cui si agisce che entro 20 giorni dalla ricezione provvede a depositare presso la predetta Segreteria:

- le proprie deduzioni sugli elementi contenuti nell'istanza;
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi con atto scritto;
- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
- eventuale nomina del difensore di parte.

La Segreteria Federale provvede ad inviare le deduzioni e l'atto di nomina dell'arbitro a parte istante.

Qualora, per qualsiasi motivo, la parte non designi il proprio arbitro, il

REGOLAMENTO ARBITRATI
Federazione Italiana Nuoto
(modificato con delibera n. 204 del C.F. 30/11/01)

Presidente della Corte Federale provvede alla integrazione del Collegio Arbitrale.

Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dagli altri due arbitri o, in mancanza, dal Presidente della Corte Federale.

Il Collegio provvede, nella prima riunione utile, alla nomina del Segretario del Collegio Arbitrale.

Art.3- REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Non possono comporre il Collegio arbitrale persone che, in aggiunta alle condizioni ostative di cui all'art. 812 del c.p.c., abbiano riportato sanzioni disciplinari o che abbiano procedimenti disciplinari in corso davanti alla F.I.N. o ad altre federazioni sportive nazionali o che facciano parte di organi elettivi.

2. I componenti del Collegio arbitrale non devono avere interesse diretto e indiretto con la vertenza in discussione.

Art. 4 - RICUSAZIONE DELL'ARBITRO

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi di cui all'art. 51 del c.p.c.

La ricusazione è proposta mediante ricorso alla Corte Federale, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notificazione della nomina o della sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

La Corte Federale si pronuncia con provvedimento non impugnabile sentito l'arbitro e assunte, quando necessario, sommarie informazioni.

Art.5- ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale si costituisce ed opera, di norma, nella sede federale. Esso ha poteri ordinatori ed istruttori. Il Presidente provvede alle convocazioni del Collegio e delle parti con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 10 giorni prima dell'udienza. Le convocazioni possono essere inoltrate per il tramite della Segreteria Generale della F.I.N.

In caso di conciliazione si redige un verbale sottoscritto da tutti gli interessati.

Art. 6 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non

REGOLAMENTO ARBITRATI
Federazione Italiana Nuoto
(modificato con delibera n. 204 del C.F. 30/11/01)

esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Art 7 - TERMINI PER LA DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO

Il Collegio Arbitrale provvede al deposito del Lodo entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione.

Possono essere disposte, con provvedimento motivato, una o più proroghe al termine suddetto.

Il Lodo viene deliberato a maggioranza e redatto in 3 originali. Esso contiene l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, il dispositivo, la data e la sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio.

Il Lodo è valido anche se sottoscritto dal Presidente e da un solo arbitro, dandosi atto che l'altro non ha potuto o voluto sottoscrivere.

Art. 8 - DEPOSITO ED ESECUZIONE DEL LODO

Il Lodo ed i relativi atti sono trasmessi dal Presidente del Collegio alla Segreteria federale che provvede alla notifica alle parti.

Il termine entro cui lo stesso deve essere eseguito è di 60 giorni a decorrere dal giorno in cui risulti pervenuta alla parte soccombente la comunicazione a mezzo raccomandata a.r..

Il Consiglio di Presidenza, su domanda motivata di parte, può, sentita eventualmente l'altra parte, concedere una dilazione nell'esecuzione del medesimo che non può superare il doppio del termine ordinario.

Art. 9 - ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Gli incarichi di Presidente, di componente del Collegio Arbitrale e di Segretario del Collegio s'intendono conferiti a titolo oneroso.

Con la delibera che definisce l'arbitrato vengono liquidati entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, gli onorari e le spese del giudizio che vengono poste a carico della parte soccombente, salva la possibilità, qualora sussistano ragioni di equità, di porle a carico di entrambi le parti.

La Corte Federale su richiesta del Collegio Arbitrale può autorizzare lo stesso, in casi eccezionali di particolare gravità o complessità, a liquidare i compensi arbitrali superando i limiti massimi stabiliti.

Art.10- MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE

La mancata o ritardata esecuzione del Lodo costituisce illecito disciplinare e pertanto sottoponibile agli organi di giustizia federale.

Alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione pertanto la Segreteria

REGOLAMENTO ARBITRATI

Federazione Italiana Nuoto

(modificato con delibera n. 204 del C.F. 30/11/01)

Federale comunica al Procuratore Federale l'inadempimento.

Analogamente comunicazione va data al Presidente Federale che può proporre al Consiglio Federale, indipendentemente dalla adozione di sanzioni disciplinari, le seguenti sanzioni amministrative: la sospensione dell'erogazione di contributi, rimborsi o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Art.11- DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO

La mancata esecuzione del lodo entro il termine stabilito dà facoltà alla parte interessata di richiedere l'esecuzione dello stesso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 825 del codice di procedura civile, senza necessità di ottenere la preventiva autorizzazione dal Consiglio Federale.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le previsioni di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.